

Modello di organizzazione, gestione e controllo

(ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

-PARTE GENERALE-

Seconda edizione
approvata dal Consiglio Direttivo di F.A.I. e
dal Consiglio di Amministrazione di Cooperativa Servizi F.A.I.
rispettivamente in data 17/02/2024 e 04/03/2024

Sommario

Definizioni e abbreviazioni	3
PREMESSA.....	6
Presentazione della F.A.I. Federazione Autotrasportatori Italiani – Associazione Provinciale di Brescia	6
Presentazione della F.A.I. Cooperativa Servizi Soc. Coop. a r.l.....	6
1. Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.....	6
1.1 I principi generali della normativa	6
1.2 I reati che fondano la responsabilità amministrativa dell'ente.....	7
1.3 Il sistema sanzionatorio previsto dalla normativa	15
1.4 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente dalla responsabilità.....	16
2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Ente.....	17
2.1 Gli obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello.....	17
2.2 La “costruzione” del Modello di organizzazione, gestione e controllo	18
2.3 Whistleblowing	19
2.4 La mappatura delle attività a rischio e la struttura del Modello	19
2.5 I Destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo.....	21
2.6 L'approvazione del Modello, le sue modifiche e integrazioni	21
2.7 Procedure di formazione ed attuazione delle decisioni volte a prevenire i reati oggetto del Modello	21
2.8 Modalità di gestione delle risorse finanziarie.....	22
3. L'Organismo di Vigilanza.....	22
3.1 I principi generali.....	22
3.2 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza	23
3.3 Cause di ineleggibilità, revoca, decadenza e sospensione del componente dell'Organismo di Vigilanza	23
3.4 I compiti dell'Organismo di Vigilanza	25
3.5 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza	25
3.6 Gli obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	26
4. Segnalazioni (c.d. Whistleblowing).....	27
4.1 Oggetto della segnalazione	27
4.2 Il canale di segnalazione interna	27
4.3 Il divieto di ritorsione	28
4.4 La “Procedura Whistleblowing”	28
5. La diffusione del Modello e l'attività di formazione	28
5.1 I profili generali.....	28
5.2 La comunicazione iniziale.....	29

5.3	La formazione dei Soci e Dipendenti	29
5.4	L'informativa ai Consulenti, Collaboratori e Fornitori	29
6.	<i>Il sistema disciplinare</i>	29
6.1	I profili generali.....	29
6.2	Le sanzioni nei confronti dei dipendenti.....	30
6.3	Le sanzioni nei confronti dei dirigenti (ove presenti)	31
6.4	Le sanzioni nei confronti dei componenti degli Organi Direttivi.....	32
6.5	Le sanzioni nei confronti Consulenti, Collaboratori, Fornitori.....	32
6.6	Le sanzioni in materia di segnalazioni o "Whistleblowing"	32

Definizioni e abbreviazioni

Attività sensibili: le attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni e le condizioni per la commissione dei reati che fondano la responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Codice Etico: il Codice Etico adottato dalla F.A.I. Federazione Autotrasportatori Italiani e dalla F.A.I. Cooperativa Servizi Soc. Coop. a r.l.

Consiglio di Amministrazione o CdA o Organo Dirigente della F.A.I. Cooperativa Servizi Soc. Coop. a r.l.: il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Servizi a R.L.

Comitato Direttivo o Organo Dirigente della Federazione Italiana Autotrasportatori di Brescia: Comitato Direttivo della Federazione Italiana Autotrasportatori di Brescia.

Collaboratori: i soggetti che intrattengono con l'Ente rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Decreto o D.lgs. 231/2001: il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*", nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del Modello.

Dipendenti: le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'Ente, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con l'Ente, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.

Ente: con il termine "Ente" ci si riferisce sia alla Federazione Autotrasportatori Italiani Associazione Provinciale di Brescia che alla Cooperativa Servizi F.A.I. a R.L.

Fornitori: coloro che forniscono beni o servizi a favore dell'Ente.

Modello: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dagli Organi Direttivi dell'Ente ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001.

Organismo di Vigilanza o OdV: l'Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

Reati o Reati presupposto: i reati e gli illeciti amministrativi che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto 231.

Catalogo 231: elencazione contenuta nel Decreto delle fattispecie di reato che se commesse nell'interesse o a vantaggio dell'Ente possono fondare la sua responsabilità amministrativa.

Organismo di Vigilanza o OdV: Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

Pubblico Ufficiale: colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (art. 357 c.p.).

Incaricato di un pubblico servizio: colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio, intendendosi con pubblico servizio un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 c.p.).

Whistleblower o segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

PREMESSA

Presentazione della F.A.I. Federazione Autotrasportatori Italiani – Associazione Provinciale di Brescia

La F.A.I. Federazione Autotrasportatori Italiani Associazione Provinciale di Brescia è una struttura territoriale della F.A.I. Nazionale, la più grande Associazione di rappresentanza del settore dell'autotrasporto nata dalla volontà degli autotrasportatori, consapevoli del valore dell'unità, per affrontare e risolvere i problemi della categoria e della propria azienda.

La F.A.I. di Brescia dal 1976 è al fianco degli associati, garantendo loro professionalità e competenza nella risoluzione delle quotidiane difficoltà e fornendo loro numerosi servizi, consulenze e convenzioni.

La *mission* della F.A.I. è tutelare gli interessi delle piccole, medie e grandi imprese di autotrasporto iscritte all'Albo Autotrasportatori della Provincia di Brescia.

Gli organi della F.A.I. sono: il Presidente, il Vicepresidente, la Segretaria Provinciale, i Consiglieri che compongono il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Revisione Unico dei Conti.

Presentazione della F.A.I. Cooperativa Servizi Soc. Coop. a r.l.

Per rispondere alle quotidiane esigenze delle aziende di autotrasporto associate, nel 1994 la F.A.I. di Brescia ha costituito la "F.A.I. Cooperativa Servizi Soc. Coop. a r.l.".

La Cooperativa Servizi F.A.I. è diretta emanazione della F.A.I. di Brescia e ne condivide i valori e gli scopi mettendo in atto tutte le iniziative che la Federazione ritiene più opportune per le aziende associate all'insegna di professionalità, chiarezza, trasparenza ed economicità.

La *mission* della Cooperativa è quella di favorire le imprese associate in tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi connessi con la gestione quotidiana della propria attività, ricorrendo anche all'utilizzo delle nuove tecnologie.

Gli organi della Cooperativa F.A.I. a R.L. sono: il Presidente, il Vicepresidente, i Consiglieri che compongono il Consiglio di Amministrazione e il Revisione dei Conti.

1. Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

1.1 I principi generali della normativa

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (definite anche "Enti") in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "Apicali");
- soggetti "Sottoposti" alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

La normativa non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

Tale responsabilità, pur definita dal legislatore come “amministrativa”, presenta i caratteri della responsabilità penale, poiché viene accertata nell'ambito del processo penale, consegue alla realizzazione di reati e prevede l'applicazione di sanzioni mutate dal sistema penalistico.

Per questi motivi la Suprema Corte, dopo aver inizialmente affermato la natura amministrativa della responsabilità dell'ente, ha optato da ultimo per la teoria del “*tertium genus*” nella notissima sentenza “ThissenKrupp” (Cass. SU 38343/2014).

La responsabilità dell'Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell'autore del reato: tanto la persona fisica quanto quella giuridica saranno pertanto sottoposti a giudizio penale.

1.2 I reati che fondano la responsabilità amministrativa dell'ente

Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)¹;
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo (art. 2 L. 898/86);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 e 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) ;
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità , corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale internazionale, degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis);
- peculato (art. 314, 1° co., c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.).

¹ Così come modificato dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*”.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) ;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- **violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, 11° co., D.L. 105/2019).**

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alie-nazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998 (art. 416, comma 6, c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)²;
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsi-ficati (art. 459 c.p.);

² Così come modificato dalla Legge 17 aprile 2014, n. 62 di “*Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso*”.

- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta fili-granata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

Questi ultimi due introdotti dalla legge 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);

- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- **conspirazione politica mediante accordo (art. 304 c.c.);**
- **conspirazione politica mediante associazione (art. 305 c.c.);**
- **banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);**
- **assistenza ai partecipi di banda armata o cospirazione (art. 307 c.p.);**
- **impossessamento, dirottamento o distruzione di un aereo (legge n. 342 del 1976);**
- **danneggiamento delle installazioni a terra (legge n. 342 del 1976).**

Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);
- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).**

Reati di abuso di mercato

Reati (art. 25-sexies del Decreto)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF).

Illeciti Amministrativi (art. 187-quinquies TUF)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF);
- manipolazione del mercato (art. 187-ter, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF).

Reati transnazionali (art. 10 – Legge 16 marzo 2006, n. 146)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);

- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.)³;
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.).

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

- Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171, comma 1, lett. a) -bis e comma 3, Legge n. 633/1941);
- Reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis, comma 1, Legge n. 633/1941);
- Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-ter, Legge n. 633/1941);
- Violazioni nei confronti della SIAE (art. 171-septies, Legge n. 633/1941);
- Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171-octies, Legge n. 633/1941).

Inoltre, per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva in base all'art. 12 della legge 9 del 2013:

- Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 422 c.p.)
- Commercio sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

³ Così come modificato dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*”.

Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali. Segnatamente, in relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.); Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p.).

Con riferimento ai **reati previsti dal D. Lgs. 152/2006** "Norme in materia ambientale":

- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, lettere a) e b) e commi 3, 5 e 6);
- bonifica dei siti (art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, e comma 8, primo e secondo periodo);
- reati in materia di emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5).

In virtù del Decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito in Legge 6 febbraio 2014, n. 6, è stato introdotto nel testo del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il nuovo art. 256-*bis* rubricato "**Combustione illecita dei rifiuti**" che va a sanzionare penalmente la condotta di:

- chiunque appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;
- chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita.

La norma, pur non essendo specificamente richiamata dall'art. 25-*undecies*, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa in quanto, in caso di commissione (o tentata commissione) del sopra richiamato reato, configura la responsabilità - autonoma rispetto a quella degli autori - del titolare (persona fisica) dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque

organizzata per omessa vigilanza, prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla L. 150/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica":

- importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto ecc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (art. 1, commi 1 e 2);
- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, commi 1 e 2);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla L. 157/1992 (art. 6, comma 4);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1).

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, 6° comma, della L. 549/1993 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente".

- Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, 6° co.).

In relazione alla commissione dei reati previsti dal D.lgs. 202/2007 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni":

- inquinamento doloso (art. 8, 1° e 2° comma);
- inquinamento colposo (art. 9, 1° e 2° comma).

Infine, la Legge 22 maggio 2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", entrata in vigore il 29 maggio ha inserito fra i reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 le seguenti fattispecie:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.),
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.),
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) e Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).

Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico sull’immigrazione);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5 Testo Unico sull’Immigrazione).

Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse o giochi da azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto).

- Frodi in competizioni sportive (art. 1 L. 401/89);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/89).

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto).

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000); Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000); Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000).

Contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell’importazione o esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del Decreto)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
- ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.).

Reati contro il patrimonio culturale (artt. 25-septiesdecies e 25-duodevices del Decreto)

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbruttimento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.);
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente avente sede principale nel territorio italiano anche se commessi all'estero.

1.3 Il sistema sanzionatorio previsto dalla normativa

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti sono: I) sanzioni pecuniarie, II) sanzioni interdittive, III) confisca del prezzo o del profitto del reato, IV) pubblicazione della sentenza di condanna.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». Nello specifico, nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.; l'importo della quota è fissato, invece, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente

Le **sanzioni interdittive** possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale ed è inoltre pubblicata sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

1.4 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente dalla responsabilità

Il Decreto prevede che la società non sia passibile di sanzione ove dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato – prima della commissione del fatto - **modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati verificatisi**, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società che siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati ed efficacemente attuati.

Nel caso in cui invece il modello sia adottato e reso operativo dopo la commissione del fatto – ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento - **il Decreto non prevede l'esclusione della responsabilità dell'Ente, ma una serie di benefici** in termini di riduzione della sanzione pecuniaria, esclusione della sanzione interdittiva (laddove applicabile), nonché sospensione/revoca della misura cautelare qualora irrogata.

In ogni caso, nel D.lgs. 231/2001 si specificano le esigenze cui devono rispondere i modelli.

Segnatamente, i modelli devono:

- **individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati** previsti dal Decreto;
- prevedere **specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati** da prevenire;
- individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati**;
- prevedere **obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo** deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un **sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello**.

Se il reato è commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente **non risponde** se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un **Organismo** dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la persona giuridica è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Ente

2.1 Gli obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

La versione aggiornata del presente Modello è stata adottata con delibera degli Organi Direttivi in data **GG MM 2023**.

Gli Organi Direttivi sia della FAI che della Cooperativa Servizi F.A.I. a r.l. hanno deciso di adeguarsi alle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001 principalmente per sensibilizzare tutti i soggetti

che interagiscono con loro rispetto all'adozione di comportamenti virtuosi atti ad evitare la commissione di reati.

Con l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e, con i futuri aggiornamenti dello stesso, l'Ente si propone, inoltre, di:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto dell'Ente, con particolare riferimento a coloro che operano nelle c.d. aree sensibili, di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni "amministrative" irrogabili all'Ente;
- rendere consapevoli tali soggetti che tali comportamenti illeciti sono condannati con forza dall'Ente, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari alle disposizioni di legge, alla cultura aziendale ed ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività d'impresa;
- consentire all'Ente di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno dagli stessi arrecato;
- migliorare la *governance* societaria e l'immagine sia della FAI che della Cooperativa Servizi FAI a R.L. stessa.

Nella predisposizione e nell'aggiornamento del proprio Modello, l'Ente ha tenuto conto delle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/01" redatte da Confindustria, aggiornate da ultimo nel 2021.

2.2 La "costruzione" del Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il lavoro svolto da entrambi gli al fine della corretta predisposizione del presente Modello organizzativo ha tenuto conto delle esigenze previste dal Decreto (art. 6 co. 2) e, segnatamente, per entrambi gli Enti si è proceduto a:

a) "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati".

A tal fine, l'Ente ha:

- identificato i settori/attività/processi sensibili, con riferimento ai Reati richiamati dal D.lgs. 231/2001, attraverso l'analisi dei documenti aziendali resi disponibili (a titolo esemplificativo: visura camerale, Statuto, organigramma, etc.);
- analizzato i settori/attività/processi sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i Reati rilevanti ai fini del Decreto da parte degli Enti, dai suoi organi amministrativi, dai dipendenti ed, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto anche attraverso interviste ai soggetti interessati;
- individuato regole interne e procedure (formalizzate o meno) con riferimento ai settori/attività/processi sensibili individuati come a rischio di Reato.

Con riferimento a tale esigenza, gli Organi Direttivi di entrambi gli Enti hanno approvato il documento denominato "**Mappatura delle attività – As is Analysis Gap Analysis**" allegato al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo valido per entrambi gli Enti.

- b) “Prevedere specifiche procedure e prassi aziendali dirette a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire”.

Con riferimento a tale esigenza, sono state previste procedure sia di carattere generale (cfr § 2. 6 della presente Parte Generale) che procedure e prassi specifiche, cui si rinvia (cfr le singole Parti Speciali del Modello organizzativo e di controllo) condivise con tutti i soggetti interessati.

- c) “Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati”.

Con riferimento a tale esigenza, sono state previste procedure e prassi, sia di carattere generale (cfr § 2. 7 della presente Parte Generale) che specifiche (cfr la sezione “Gestione delle risorse finanziarie” di cui alla Parte Speciale “A” del presente Modello organizzativo societario), cui si rinvia integralmente.

- d) “Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli”.

Con riferimento a tale esigenza, sono stati previsti flussi informativi distinti in “Informazioni” e “Segnalazioni” (cfr § 3.6 della presente Parte Generale).

- d) “Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”.

Con riferimento a tale esigenza, è stato introdotto specifico sistema disciplinare (cfr Cap. 6. della presente Parte Generale).

2.3 Whistleblowing

Gli Enti hanno tenuto in considerazione le esigenze previste dal Decreto all’art. VI, comma 2-bis (così come da ultimo modificato dal D.lgs. 24/2023) secondo il quale: “I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e”.

Con riguardo a tale esigenza la F.A.I. e la Cooperativa hanno attivato, ai sensi dell’art. 4 D.lgs. 24/2023, uno specifico canale di segnalazione interna che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

2.4 La mappatura delle attività a rischio e la struttura del Modello

A seguito delle attività svolte con le modalità precedentemente analizzate, la Cooperativa ha individuato le seguenti attività a rischio:

A1 – Relazioni intercompany tra la F.A.I. e la Cooperativa F.A.I. a r.l.

A2 – Gestione pratiche associative

A3 – Gestione delle risorse e dei flussi finanziari

A4 – Gestione ed erogazione dei servizi relativi alle pratiche automobilistiche /gestione Albo Trasportatori / gestione Albi Gestori Ambientali

A5 – Gestione ed erogazione attività formative

A6 – Gestione servizio fiscale, servizio paghe e determinazione delle retribuzioni del personale

A7 – Gestione del personale (selezione, assunzione del personale ed eventuali rimborsi spese)

A8 – Gestione degli acquisti (incluse le consulenze)

A9 – Gestione sicurezza informatica, acquisto ed utilizzo di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore

A10 – Gestione del sistema di prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro e tutela ambientale

A11 –Gestione dei flussi finanziari e redazione del Bilancio da parte della Cooperativa Servizi F.A.I. a R.L.

A12 – Gestione dei rapporti con la PA (comprese verifiche ed ispezioni)

A13 – Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria

A14 – Relazioni istituzionali

Il Modello organizzativo si compone (oltre alla presente Parte Generale) di più Parti Speciali, finalizzate al presidio delle predette attività.

Nello specifico, le Parti Speciali sono:

- **Parte Speciale A:** Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, Reato di corruzione tra privati, Delitti di criminalità organizzata, Delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori e contrabbando;**
- **Parte Speciale B:** Delitti informatici, trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore e delitti contro l'industria ed il commercio;
- **Parte Speciale C:** Reati societari **ed autoriciclaggio e reati tributari;**
- **Parte Speciale D:** Delitti di omicidio colposo, lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

- **Parte Speciale E:** Reati ambientali;
- **Parte Speciale F:** Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare **e delitti contro la personalità individuale.**

Con riferimento ai reati non espressamente previsti nelle Parti Speciali sopra indicate, si sono considerati validi e adeguati i principi, le disposizioni e le regole comportamentali di cui al Codice Etico della Cooperativa, nonché i presidi complessivamente contenuti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo.

2.5 I Destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da:

- i componenti degli Organi direttivi di entrambi gli Enti (Consiglio direttivo e Consiglio di Amministrazione);
- i Dipendenti;
- i Collaboratori ed i Consulenti;
- i Fornitori, i Clienti nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei Reati presupposto di cui al Decreto;
- quanti agiscono sotto la direzione e/o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate, tanto sul territorio italiano quanto all'estero.

I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti "Destinatari".

2.6 L'approvazione del Modello, le sue modifiche e integrazioni

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è atto di emanazione dell'Organo Dirigente; le modifiche e le integrazioni del presente Modello, quindi, sono apportate dagli Organi Direttivi, di volta in volta coinvolti, anche su informativa dell'Organismo di Vigilanza.

Gli Organi Direttivi di entrambi gli Enti prendono, inoltre, decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

L'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello è di competenza dell'Organismo di Vigilanza cui è altresì affidata la cura dell'aggiornamento stesso.

2.7 Procedure di formazione ed attuazione delle decisioni volte a prevenire i reati oggetto del Modello

Le procedure che costituiscono i principi di controllo efficaci nella prevenzione di tutti i reati oggetto del Modello sono:

- il Codice Etico: racchiude i principi etici – quali correttezza, lealtà, integrità, trasparenza e rispetto delle leggi – che devono ispirare i comportamenti nella conduzione degli affari e, in generale, nello svolgimento dell'attività aziendale in ogni sua espressione per il buon funzionamento, l'affidabilità e l'immagine positiva della Federazione e delle Cooperative;

- la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- la separazione delle funzioni (c.d. principio di segregazione delle funzioni): il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione e l'effettuazione di un'operazione, devono essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;
- la documentazione dei controlli: il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione;
- il sistema organizzativo – l'organigramma aziendale: all'interno dell'organigramma sono definiti gli organi di linea, a cui è affidata la responsabilità decisionale della struttura organizzativa a seconda del livello gerarchico, e gli organi di *staff*, a cui sono assegnate funzioni consultive, di supporto, di standardizzazione e di sostegno alle attività degli organi di *linea*;
- il sistema organizzativo – il sistema delle deleghe e delle procure: in linea di principio, deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati.

Eventuali procedure aziendali già formalizzate sono indicate nelle singole Parti Speciali di cui al presente Modello organizzativo.

2.8 Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Nella gestione delle risorse finanziarie entrambi gli Enti dispongono dei seguenti presidi di controllo:

- che siano autorizzati alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti previamente individuati;
- che tutti i pagamenti siano effettuati a fronte di fatture gestite a sistema con i relativi ordini e, comunque, approvate dalla funzione richiedente che ne attesta l'avvenuta prestazione e conseguentemente autorizza il pagamento;
- che, per prassi, non siano consentiti pagamenti per contanti, ad eccezione di quelli di valore non significativo di cui alla piccola cassa aziendale (valori bollati ecc.);
- che siano fissati limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite alle singole persone;
- che tutte le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti che ne garantiscono la tracciabilità.

Procedure e prassi definite già in vigore indicate nella sezione "*Gestione delle risorse e dei flussi finanziari*" di cui alla Parte Speciale "A3" del presente Modello organizzativo, cui si rinvia.

3. L'Organismo di Vigilanza

3.1 I principi generali

Condizione necessaria ai fini dell'esenzione dalla responsabilità amministrativa è l'istituzione di un **Organismo di Vigilanza, per entrambi gli Enti**, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo volti ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

3.2 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Oltre all'autonomia dei poteri, le Linee Guida delle Associazioni di categoria e le pronunce della magistratura in materia hanno indicato come necessari anche i requisiti di professionalità e di continuità di azione, come di seguito meglio specificati.

Autonomia e Indipendenza: l'Organismo di Vigilanza deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni amministrative dell'Ente.

L'OdV non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all'Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.

Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice sia della F.A.I. che della Cooperativa Servizi FAI a R.L. o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare "alla pari" trovandosi in posizione di "staff" con il Consiglio Direttivo / Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Professionalità: ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali. In tal senso, la Società ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei *curricula* dei possibili candidati, e le precedenti esperienze, privilegiando profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia.

Continuità d'azione: l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza almeno trimestrale.

Onorabilità: in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione. Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, gli Organi Direttivi di entrambi gli Enti hanno tenuto conto espressamente delle seguenti cause di **ineleggibilità** per i medesimi membri dell'OdV.

Gli Organi Direttivi, anche in considerazione della complessità delle attività svolte da entrambi gli Enti, si sono orientati nella scelta di un **Organismo collegiale**.

3.3 Cause di ineleggibilità, revoca, decadenza e sospensione del componente dell'Organismo di Vigilanza

Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, gli Organi Direttivi di entrambi gli Enti hanno tenuto conto delle seguenti cause di **ineleggibilità**.

Non possono essere eletti:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
- 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
- 4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- 5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61;
- 6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Ogni componente dell'Organismo di Vigilanza deve autocertificare, con dichiarazione sostitutiva di notorietà, di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L'eventuale **revoca** del singolo componente dell'Organismo di Vigilanza dovrà essere deliberata dall'Organo Direttivo dell'Ente di cui fa parte e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza **decade** inoltre dalla carica nel momento in cui sia successivamente alla propria nomina:

- condannato con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- abbia violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza è inoltre **sospeso** dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;

- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

L'OdV resta in carica **tre anni** ed è rieleggibile. La relativa retribuzione viene determinata dagli Organi Direttivi dell'Ente cui appartengono all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

3.4 I compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo vigila sull'osservanza e sul funzionamento del Modello e ne cura il suo aggiornamento.

Tali compiti sono svolti in forza dell'assegnazione di poteri di spesa, che prevedono l'impiego di un budget annuo adeguato ad assolvere le proprie funzioni.

L'OdV, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, si può avvalere di tutte le funzioni aziendali, ovvero, sotto sua diretta sorveglianza e responsabilità, di consulenti esterni.

L'Organismo di Vigilanza:

- vigila affinché il Codice Etico e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti all'interno di entrambi gli Enti;
- verifica periodicamente che il Modello venga rispettato da tutte le Funzioni aziendali coinvolte nelle Attività a Rischio identificate, al fine di accertare che le regole definite ed i presidi approntati siano osservati e funzionino correttamente;
- segnala agli Organi Direttivi coinvolti le eventuali opportunità di aggiornamento e miglioramento del Modello, tenendo conto della evoluzione della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'Organizzazione nonché delle modalità di funzionamento del Modello rilevate;
- monitora la diffusione del Codice Etico e del Modello ai Destinatari.

3.5 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente agli Organi Direttivi di entrambi gli Enti e riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di *reporting*: la **prima**, su **base continuativa** e la **seconda**, a cadenza **annuale**, attraverso una relazione scritta che deve indicare con puntualità l'attività svolta nell'anno, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti, che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'OdV dovrà, altresì, predisporre annualmente un **piano di attività** previste per l'anno successivo, in cui si individueranno le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi.

L'Organismo di Vigilanza potrà, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e, qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dagli Organi Direttivi degli Enti coinvolti ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni agli Organi Direttivi stessi.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dagli Organi Direttivi per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'Organismo di Vigilanza (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti), secondo le modalità di seguito indicate.

3.6 Gli obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza da svolgersi a seguito di:

i) flussi informativi periodici;

ii) flussi informativi ad evento.

L'Organismo di Vigilanza stabilisce nella propria attività di controllo i **flussi informativi periodici** che devono essere trasmessi. Tra questi:

- decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali ed enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo;
- reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società;
- i contenziosi attivi e passivi in corso e, alla loro conclusione, i relativi esiti;
- le informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio.

Si precisa che le informazioni fornite all'OdV mirano a consentirgli di migliorare la propria attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentanti.

All'Organismo di Vigilanza debbono poi essere tempestivamente ed obbligatoriamente trasmessi i seguenti **flussi informativi ad evento**:

- ogni ravvisata criticità rispetto ai rapporti con pubblici funzionari ed incaricati di pubblico servizio, sia italiani che esteri;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società.

I flussi informativi debbono pervenire all'Organismo, mediante posta elettronica all'indirizzo:

odv@FAI.it – odv@cooperativaFAI.it

L'Organismo di Vigilanza assicura la **massima riservatezza** in ordine a qualsiasi informazione **a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite**, fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione è conservata dall'Organismo di Vigilanza in apposito archivio informatico e cartaceo, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati: gli atti dell'Organismo di Vigilanza devono essere contenuti in armadi separati e chiusi, accessibili ai suoi soli componenti e per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati, a pena di decadenza immediata dall'ufficio.

4. Segnalazioni (c.d. Whistleblowing)

4.1 Oggetto della segnalazione

Formano **oggetto di Segnalazione** i comportamenti, atti od omissioni (di seguito "violazioni") che ledono l'interesse o l'integrità della Società e che consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società ai sensi della citata normativa.

4.2 Il canale di segnalazione interna

La Segnalazione tramite Canale interno (di seguito, anche, "Segnalazione interna") garantisce che le Informazioni sulle Violazioni arrivino alle persone più vicine alla causa della Violazione, le quali possono risolverla e adottare misure correttive. Pertanto, la Segnalazione Interna deve essere la prima scelta di Segnalazione.

Per le segnalazioni interne, la Società mette a disposizione i seguenti canali di comunicazione:

1. piattaforma informatica GlobalLeaks raggiungibile tramite *link* dedicato accessibile dal sito internet aziendale;
2. consegna *brevi manu* in sede (in busta chiusa indirizzata al gestore delle segnalazioni con dicitura "Riservata personale").

La gestione del canale di segnalazione e delle segnalazioni che nel tempo potranno pervenire è stata affidata al c.d. **Gestore delle segnalazioni** che è stato individuato in un soggetto esterno agli Enti.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il soggetto al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolge le seguenti attività:

- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- fornisce diligente seguito alle segnalazioni ricevute e specifico riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

4.3 Il divieto di ritorsione

Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna **forma di ritorsione o misura discriminatoria** collegata, direttamente o indirettamente alla Segnalazione. Costituiscono ritorsioni, ad esempio:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

4.4 La "Procedura Whistleblowing"

La Società ha elaborato una specifica Procedura in tema di Whistleblowing che fornisce informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

La citata Procedura è stata diffusa al personale ed è facilmente visibile nei luoghi di lavoro e accessibile alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con la Società.

La Procedura è altresì disponibile in una sezione dedicata del sito internet aziendale.

5. La diffusione del Modello e l'attività di formazione

5.1 I profili generali

Sia la F.A.I. che la Cooperativa Servizi F.A.I. a r.l. intendono garantire una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano all'interno di entrambi gli Enti.

Le sessioni formative saranno organizzate nel tempo, coinvolgendo tutto il personale aziendale.

La formazione e l'informativa è gestita dai diversi Responsabili di funzione in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza.

5.2 La comunicazione iniziale

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse aziendali tramite le modalità di seguito definite.

Tutti i Dipendenti devono sottoscrivere un apposito modulo tramite cui attestano l'avvenuta conoscenza ed accettazione del Modello, di cui hanno a disposizione una copia cartacea in nei locali dell'azienda.

Ai nuovi assunti è consegnato un set informativo, costituito dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo (estratto), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

5.3 La formazione dei Soci e Dipendenti

La partecipazione alle attività formative finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello e del Codice Etico **è da ritenersi obbligatoria**.

La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza nell'ambito del MOC 231.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla presente Parte Generale (Cap. 5).

Entrambi gli Enti provvederanno l'attuazione di corsi di formazione che illustreranno, secondo un approccio modulare: il contesto normativo, il Codice Etico ed Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato, comprensivo delle Parti Speciali, il ruolo dell'Organismo di Vigilanza ed i compiti ad esso assegnati.

L'Organismo di Vigilanza vigila affinché i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

5.4 L'informativa ai Consulenti, Collaboratori e Fornitori

Entrambi gli Enti impongono la conoscenza e l'osservanza del Modello tra i c.d. "Terzi Destinatari", quali Consulenti, Collaboratori, Fornitori attraverso l'apposizione di specifiche clausole contrattuali.

6. Il sistema disciplinare

6.1 I profili generali

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D.lgs. 231/2001 e s.m.i. per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento previsti nel presente Modello organizzativo.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore; tale procedura d'accertamento è condotta dall'OdV medesimo, in coordinamento con gli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

L'ente coinvolto, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede, quindi, ad irrogare, con coerenza, imparzialità, ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

6.2 Le sanzioni nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice Etico, nelle regole e nelle procedure aziendali adottati dall'Ente sono considerati **illeciti disciplinari**. Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

Si fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro logistica, trasporto merci e spedizioni** (di seguito CCNL).

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) rimprovero verbale per le mancanze lievi;
- 2) rimprovero inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
- 3) multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione da versare all'INPS;
- 4) sospensione dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni;
- 5) licenziamento disciplinare.

Ammonizione verbale (biasimo inflitto verbalmente): si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Ammonizione scritta (biasimo inflitto per iscritto): si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento non conforme o non adeguato in misura da poter essere considerato ancorché **non lieve**, comunque non grave, correlandosi detto comportamento ad un'inosservanza non grave

delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori e/o nel caso di casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto.

Multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione da versare all'INPS; si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, per un **comportamento non conforme o non adeguato** alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una **certa gravità**, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello. La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dall'Ente), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate relative al D.Lgs. 231/2001, al Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico adottato o in ordine a tematiche relative.

Sospensione dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni: si applica nel caso di violazioni **più gravi** rispetto alle infrazioni di cui al punto precedente oppure in caso di recidiva.

Licenziamento disciplinare: il licenziamento disciplinare individuale può essere adottato in tutte le ipotesi previste dal CCNL di riferimento (ad esempio nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore per almeno quattro giorni consecutivi, nel caso di manomissione dell'apparecchio di controllo del veicolo e/o dei sigilli, etc.), nonché nel **caso di grave e/o reiterata** violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Modello, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.

6.3 Le sanzioni nei confronti dei dirigenti (ove presenti)

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa.

Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro.

Costituisce illecito disciplinare anche:

- la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal Modello;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi;
- l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

La violazione può essere anche l'adozione di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni, così come la violazione delle misure a tutela dei whistleblower o ancora la presentazione di segnalazioni infondate, con dolo o colpa grave, sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa.

6.4 Le sanzioni nei confronti dei componenti degli Organi Direttivi

Nei confronti degli Amministratori / Consiglieri che abbiano commesso una violazione del presente Modello, l'Organo Direttivo, prontamente informato dall'Organismo di Vigilanza, può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge.

L'Organo Direttivo, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

6.5 Le sanzioni nei confronti Consulenti, Collaboratori, Fornitori

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte di Consulenti, Collaboratori e Fornitori nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei Reati presupposto di cui al Decreto (e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i "Destinatari" dello stesso), è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

6.6 Le sanzioni in materia di segnalazioni o "Whistleblowing"

La Società irroga altresì sanzioni in caso di:

- ritorsione o ostacolo (anche nella forma del tentativo) alla segnalazione;
- violazione dell'obbligo di riservatezza in merito all'identità del segnalante;
- mancata istituzione dei canali di segnalazione, mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero adozione di procedure non conformi alla normativa applicabile;
- mancato svolgimento dell'attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute.

L'Ente, infine, irroga sanzioni disciplinari alla persona segnalante quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o calunnia.